

D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177: Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. [1]

(Gazzetta Ufficiale b. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario)

(1) Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, a decorrere dal 30 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1 del medesimo D.Lgs. 44/2010.
Il titolo originario era "Testo unico della radiotelevisione".

(Omissis)

Art. 32-bis - (Protezione dei diritti d'autore). [1]

1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare:

- a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;
- b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.

3. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, a decorrere dal 30 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1 del medesimo D.Lgs. 44/2010.

(Omissis)